

Spese di viaggio del padre per vedere i figli: mantenimento ridotto



Papà costretto a viaggiare e a sostenere le spese di trasferta per vedere i figli? Il mantenimento dovuto alla ex moglie può subire una riduzione.

Nel momento in cui il giudice deve determinare l'ammontare dell'assegno di mantenimento che l'uomo deve versare in favore dell'ex moglie deve calcolare le sue effettive condizioni economiche e, quindi, anche i **viaggi** che questi è costretto a fare per vedere i figli. A dirlo è la Cassazione con una ordinanza di qualche ora fa **[1]**. Ma procediamo con ordine.

Il coniuge costretto a lavorare fuori è certamente libero di trasferirsi in un'altra città rispetto al luogo in cui viveva prima di separarsi, ma deve mantenere legami significativi coi figli. Le visite con i minori, per come regolamentate dal tribunale,

sono sì un diritto del genitore, ma anche un dovere. Il padre che fa mancare l'assistenza – non solo economica, ma anche – morale alla prole sarebbe altrimenti tenuto a risarcire loro i danni anche in età avanzata. Ciò posto, se le trasferte diventano un obbligo, il risultato che è quando il papà deve sobbarcarsi i **costi di un viaggio per vedere i figli** e passare con loro i week end, il mantenimento all'ex coniuge può essere decurtato delle corrispondenti somme. E questo perché, nel determinare l'assegno di mantenimento, il giudice deve tenere conto dell'effettivo reddito del soggetto onerato, al netto di tutte le spese che su di questi ricadono a seguito della separazione. Lo stesso discorso, infatti, può essere fatto anche per altre spese come, ad esempio, l'affitto di un altro appartamento qualora il tribunale assegni la casa coniugale alla moglie.

Per quantificare l'**assegno di mantenimento** rilevano una serie di elementi tra cui, oltre ai rispettivi redditi dei due ex coniugi e la loro capacità lavorativa, la durata del matrimonio, gli eventuali aiuti economici ricevuti dai familiari, l'esistenza di proprietà immobiliari o mobiliari, il godimento della casa familiare, le **spese** cui vanno incontro entrambi i soggetti. Tra le spese, il giudice deve focalizzarsi soprattutto su quelle che ricadono sul coniuge tenuto a versare il mantenimento ossia le spese fisse di ogni genere come

- spese condominiali o canoni di affitto per un appartamento ove andare a vivere;
- spese di manutenzione della casa familiare e di altri immobili nella disponibilità della famiglia;
- bollette per le utenze;
- l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli;
- la presenza di prestiti o mutui;
- l'onere del coniuge di adempiere agli obblighi derivanti da un precedente matrimonio (mantenere la precedente moglie con un figlio);
- l'onere di dover provvedere al mantenimento di una nuova famiglia o di ulteriori figli nati a seguito di successive unioni.

In questo elenco, dunque, a seguito della sentenza odierna, vanno considerate anche le **spese di viaggio per vedere i figli** quando il padre vive o lavora in un'altra città ed è costretto a effettuare la trasferta.